

- Differimento del termine per il pagamento delle imposte
- Circolare sul contraddittorio preventivo
- Diminuzione della soglia del contante dal 1 luglio 2020
- Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

Relatore: Guido Berardo - Commercialista



**i Webinar**  
*by Directio*

# Differimento del termine per il pagamento delle imposte

**D.P.C.M. 27.6.20 IN G.U. N. 162 DEL 29.6.2020**

**Comunicato stampa n. 147 del 22.6.2020**

**(proroga al 20 luglio 2020 del versamento delle imposte per i soggetti ISA)**

Il DPCM stabilisce che i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP dei contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. "minimi", devono essere effettuati:

- ✓ entro il 20 luglio 2020, invece che entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;
- ✓ oppure dal 21 luglio al 20 agosto 2020, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo (aspetto che non era considerato dal precedente comunicato stampa).

# Differimento del termine per il pagamento delle imposte

**D.P.C.M. 27.6.20 IN G.U. N. 162 DEL 29.6.2020**

**Comunicato stampa n. 147 del 22.6.2020**

**(proroga al 20 luglio 2020 del versamento delle imposte per i soggetti ISA)**

## **Contribuenti interessati**

Il DPCM stabilisce che, analogamente allo scorso anno, la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- ✓ esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA;
- ✓ dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).

Viene inoltre espressamente previsto che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- ✓ applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi 54-89, della L. 190/2014, come già indicato nel precedente comunicato stampa;
- ✓ applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, comma 1, del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- ✓ presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).

# Differimento del termine per il pagamento delle imposte

**D.P.C.M. 27.6.20 IN G.U. N. 162 DEL 29.6.2020**

**Comunicato stampa n. 147 del 22.6.2020**

**(proroga al 20 luglio 2020 del versamento delle imposte per i soggetti ISA)**

## **Contribuenti interessati**

Analogamente al 2019, il DPCM prevede espressamente che la proroga si estende ai soggetti che:

- ✓ partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- ✓ devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

## **Contribuenti esclusi**

Devono invece ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2 agosto 2019, n. 330).

# Differimento del termine per il pagamento delle imposte

**D.P.C.M. 27.6.20 IN G.U. N. 162 DEL 29.6.2020**

**Comunicato stampa n. 147 del 22.6.2020**

**(proroga al 20 luglio 2020 del versamento delle imposte per i soggetti ISA)**

## **Tributi interessati**

La proroga riguarda i “*versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi*”, quindi:

- ✓ il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dell’IRPEF e dell’IRES;
- ✓ il saldo 2019 dell’addizionale regionale IRPEF;
- ✓ il saldo 2019 e l’eventuale acconto 2020 dell’addizionale comunale IRPEF;
- ✓ il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfetari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
- ✓ le altre imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d’impresa) o addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- ✓ il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;
- ✓ il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti (circ. INPS n. 79 del 1.7.2020).

# Differimento del termine per il pagamento delle imposte

**D.P.C.M. 27.6.20 IN G.U. N. 162 DEL 29.6.2020**

**Comunicato stampa n. 147 del 22.6.2020**

**(proroga al 20 luglio 2020 del versamento delle imposte per i soggetti ISA)**

## **Tributi interessati**

Come espressamente previsto dal DPCM, la proroga si applica anche al versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

I termini prorogati ai fini delle imposte sui redditi devono ritenersi estensibili anche al versamento del saldo IVA 2019, con le previste maggiorazioni, qualora non sia ancora stato effettuato e non rientri nell'ambito dei versamenti sospesi per effetto dell'emergenza da COVID-19 che potranno essere effettuati entro il prossimo 16 settembre (con eventuale rateizzazione in 4 rate mensili).

La proroga deve ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Il DPCM prevede l'estensione della proroga anche ai versamenti derivanti dalle dichiarazioni IRAP, qualora non si possa beneficiare dell'esclusione dal pagamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 disposta dall'art. 24 del DL 34/2020 (c.d. "Rilancio").

# Circolare sul contraddittorio preventivo

**Art. 4-octies DL 34/2019 (Obbligo di invito al contraddittorio)**  
**Circolare n. 17/E del 22.6.2020**

## **Nuovo contraddittorio preventivo:**

Con il DL n. 34/19 è stato introdotto l'obbligo di invito al contraddittorio nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione.

Nuovo articolo 5-ter D.Lgs. n. 218/97.

*"Art. 5-ter. - (Invito obbligatorio) - 1. L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.*

*2. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.*

# Circolare sul contraddittorio preventivo

**Art. 4-octies DL 34/2019 (Obbligo di invito al contraddittorio)**

**Circolare n. 17/E del 22.6.2020**

**Nuovo contraddittorio preventivo:**

Con il DL n. 34/19 è stato introdotto l'obbligo di invito al contraddittorio nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione.

Nuovo articolo 5-ter D.Lgs. n. 218/97.

*"Art. 5-ter. - (Invito obbligatorio)*

*3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.*

*4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.*

*5. Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.*

*6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento";*

*c) al comma 2 dell'articolo 6, le parole: "di cui all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 5 e 5-ter".*

*2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.*



# Circolare sul contraddittorio preventivo

**Art. 4-octies DL 34/2019 (Obbligo di invito al contraddittorio)**

**Circolare n. 17/E del 22.6.2020**

**Nuovo contraddittorio preventivo:**

L'articolo 4-octies, comma 1, lettere a) e c) del DL 34/19, inoltre, ha previsto ulteriori disposizioni di coordinamento che incidono sul medesimo procedimento e che disciplinano rispettivamente:

- una proroga “automatica” di 120 giorni del termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo qualora, tra la data di comparizione indicata nell’invito di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 218/97 e quella di decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, in deroga al termine ordinario previsto dagli articoli 43 del D.P.R. n. 600/73 e 57 del D.P.R. n. 633/72;
- La preclusione, per il contribuente nei cui confronti sia stato notificato un avviso di accertamento, della possibilità di presentare l’istanza di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 218/97 con la quale richiedere all’ufficio la formulazione di una proposta di accertamento con adesione, qualora l’avviso notificato sia stato preceduto da un invito al contraddittorio obbligatorio di cui al nuovo *articolo 5-ter*.

Il comma 2 dell’articolo 4-octies del DL 34/19, inoltre, prevede che le disposizioni del comma 1 del medesimo articolo, con particolare riferimento all’obbligatorietà dell’avvio del procedimento di accertamento con adesione, si applicano agli avvisi emessi a partire dal 1° luglio 2020.

# Diminuzione della soglia del contante dal 1 luglio 2020

## Art. 18 DL 124/2019 – Modifiche al regime dell'utilizzo del contante

**Dal 1.7.2020** il limite all'utilizzo del denaro contante è stato abbassato dai precedenti 2.999,99 euro a **1.999,99 euro**. Tale limite resterà operativo fino al 31.12.2021.

**Dal 1.1.2022**, infatti, il limite diventerà di **999,99 euro**.

Per le violazioni commesse e contestate dal 1.7.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (e non più a 3.000,00 euro).

Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di deroga che consente l'utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro, nel rispetto delle previste condizioni.

A decorrere dal 1.7.2020 si applica inoltre il credito d'imposta del 30% in relazione alle commissioni addebitate agli esercenti per i pagamenti elettronici tracciabili effettuati da consumatori finali.

# Diminuzione della soglia del contante dal 1 luglio 2020

## Art. 18 DL 124/2019 – Modifiche al regime dell'utilizzo del contante

### Limiti all'utilizzo del denaro contante

Il divieto di utilizzare importi **pari o superiori a 2.000,00 euro dal 1.7.2020** e pari o superiori a 1.000,00 euro dal 1.1.2022 riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra “soggetti diversi” (persone fisiche o giuridiche).

Il limite all'utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono “**artificialmente frazionati**”.

Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

### Operazione frazionata

Per **operazione frazionata** si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

# Diminuzione della soglia del contante dal 1 luglio 2020

## Art. 18 DL 124/2019 – Modifiche al regime dell'utilizzo del contante

### Sanzioni

Alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.

E' stato espressamente previsto che:

- per le violazioni commesse e contestate **dal 1.7.2020 al 31.12.2021**, il minimo edittale sarà pari a **2.000,00 euro**.

- per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

**Gli ISA nel Modello UNICO 2020**  
**Circolare n. 16/E del 16.6.2020**

## **Premessa**

Si evidenzia preliminarmente che, per tale periodo d'imposta, **è stata integralmente revisionata una prima parte degli ISA (n. 89 ISA)** già in applicazione per il precedente periodo di imposta e **sono stati aggiornati anche i restanti 86 ISA non oggetto di evoluzione per tale annualità**, per consentirne una più aderente applicazione anche al periodo d'imposta 2019, con gli specifici interventi che sono dettagliatamente descritti nel presente documento di prassi.

In particolare, si sottolinea che degli 89 ISA in revisione nel p.i. 2019, **20 sono stati oggetto di un'evoluzione anticipata** rispetto agli ordinari piani biennali di aggiornamento.

Tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2019 **sono stati, inoltre, oggetto di specifici interventi** finalizzati a prevedere le integrazioni *“indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali”*.

# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

## Gli ISA nel Modello UNICO 2020 Circolare n. 16/E del 16.6.2020

### 1. Principali novità

#### 1.1. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2019

Il Decreto ha previsto:

- a) al fine di tenere conto delle possibili differenze dei risultati economici dipendenti dal luogo di svolgimento dell'attività, l'aggiornamento dei 3 indicatori territoriali relativi alla "Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari", alla "Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili" e alla "Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF". L'aggiornamento delle prime due territorialità è stato effettuato utilizzando i dati dell'Osservatorio sul Mercato Immobiliare (OMI) riferiti all'anno 2018, mentre la revisione della terza è stata condotta, su scala comunale, su dati del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia relativi ai periodi d'imposta 2016 e 2017;
- b) una specifica nota tecnica e metodologica, in cui viene individuato, per gli 89 ISA evoluti nel 2019, il numero massimo delle unità locali (di cui al quadro B del modello ISA) gestite dal software predisposto per il calcolo del punteggio degli indici;
- c) con riferimento agli ISA BM06A, BM12U, BM13U, BM20U, BM81U9, BM85U, BG14S, BG36U, BG37U, BG44U, BG54U, BG60U, BG83U e BG85U, che i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli indicatori elementari, sono quelli di cui all'art. 85 del TUIR, con l'esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del citato articolo, nonché dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso;

# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

## Gli ISA nel Modello UNICO 2020 Circolare n. 16/E del 16.6.2020

### 1. Principali novità

#### 1.1. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2019

Il Decreto ha previsto:

- d) per tutti gli ISA approvati con il decreto in argomento, ad eccezione di quelli indicati al punto che precede, che i ricavi/compensi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli indicatori elementari, sono quelli di cui all'art. 85 del TUIR con la sola esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, ovvero i compensi di cui all'art. 54, comma 1, del citato testo unico;
- e) per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, che i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli indicatori elementari, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del TUIR;
- f) la modifica della formula dell'indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" applicabile alle attività d'impresa e dell'indicatore "Incidenza delle altre componenti negative sulle spese" applicabile alle attività di lavoro autonomo, in modo che il calcolo sia effettuato al netto degli oneri per imposte e tasse;
- g) la metodologia che consente di trattare, con riferimento al periodo d'imposta 2019, il passaggio dal sistema contabile di competenza a quello improntato al criterio di cassa di cui all'art. 66 del TUIR e viceversa;
- h) la soppressione di alcuni "Indicatori di anomalia", cui consegue la semplificazione delle correlate variabili "precalcolate" per il periodo d'imposta 2019.

Inoltre, il decreto in argomento, in aggiunta all'evoluzione di 69 ISA rientranti nel piano ordinario di revisione biennale previsto dal comma 2 dell'art. 9-bis del decreto, ha approvato ulteriori 20 ISA la cui revisione anticipata era stata prevista dal Provvedimento del 30 gennaio 2019, al fine di tener conto delle peculiarità dei settori interessati dall'applicazione di tali indici.

# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

## **Gli ISA nel Modello UNICO 2020**

### **Circolare n. 16/E del 16.6.2020**

#### **1. Principali novità**

##### **1.2. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2020**

Con tale decreto sono stati effettuati i seguenti interventi:

- a) modifiche all'ISA BM05U, relative all'aggiornamento della "Territorialità dei Factory Outlet Center", necessarie al fine di tener conto della concorrenza esercitata dai Factory Outlet Center nelle aree di mercato limitrofe;
- b) aggiornamento delle variabili territoriali degli ISA AG72U, BG44U e BK04U per tener conto delle variazioni amministrative intervenute a seguito dell'istituzione di nuovi comuni (per aggregazione e/o fusione di comuni già esistenti) o alla ridenominazione di alcuni comuni, avvenute nel corso del 2019;
- c) aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale, necessarie al fine di tenere conto dell'istituzione, soppressione, modifica o ridenominazione di alcuni comuni, avvenute nel corso del 2019;
- d) individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale, al fine tener conto di possibili situazioni di vantaggio o svantaggio competitivo derivante dalla particolare collocazione territoriale;
- e) individuazione delle misure di ciclo settoriale, per tener conto, in fase di applicazione degli ISA, dell'andamento di eventuali variazioni congiunturali verificatesi nei settori e nei territori;
- f) modifiche agli ISA approvati con i decreti ministeriali 28 dicembre 2018 e 24 dicembre 2019;
- g) l'esclusione dall'applicazione degli ISA, per il periodo d'imposta 2019, dei soggetti che partecipano ad un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.



# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

**Gli ISA nel Modello UNICO 2020**  
**Circolare n. 16/E del 16.6.2020**

## **1. Principali novità**

### **1.3. Modifiche al calcolo del Coefficiente individuale**

Nell'ambito dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2019, come per lo scorso anno, **la stima dei “Ricavi/Compensi per addetto” e del “Valore aggiunto per addetto” sono personalizzate per ogni singolo contribuente sulla base di uno specifico coefficiente individuale, fornito dall'Agenzia come variabile “precalcolata”**, che misura le differenze persistenti nella produttività degli operatori economici (ad esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sui dati delle precedenti 8 annualità dichiarative (informazioni contenute nei modelli studi di settore, parametri e ISA e nelle dichiarazioni UNICO/REDDITI).

Attraverso la rilevazione dell'impatto di determinate variabili, non direttamente osservabili (come le già citate capacità manageriali), sui ricavi/compensi e sul valore aggiunto, tale coefficiente individuale consente di controllare l'effetto di specificità individuali costanti nel tempo (eterogeneità individuale) ma non osservabili (per le quali non sono disponibili i dati) e di evidenziare situazioni di produttività maggiore (coefficiente positivo) o minore (coefficiente negativo) rispetto alla media del settore di appartenenza, garantendo che la condizione di ciascun contribuente venga colta con puntualità e precisione, anche tenendo conto dei suoi comportamenti nel tempo.

# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

## Gli ISA nel Modello UNICO 2020 Circolare n. 16/E del 16.6.2020

### 1. Principali novità

#### 1.3. Modifiche al calcolo del Coefficiente individuale

Nella riunione della Commissione di esperti del 5 dicembre 2019, alcune organizzazioni di categoria hanno osservato che il coefficiente individuale positivo, se da un lato contraddistingue favorevolmente l'azienda "per il passato", potrebbe tendere paradossalmente ad elevare la stima dei ricavi e del valore aggiunto in relazione al periodo d'imposta di applicazione, avendo come effetto collaterale indesiderato, quello di deprimere il voto ISA.

Pertanto, rispetto allo scorso anno, al fine di recepire tale attenzione posta dalla Commissione degli esperti, con il Decreto del 28 febbraio 2020 è stata introdotta una modifica alla stima dei "Ricavi/Compensi per addetto" e del "Valore aggiunto per addetto" che si attiva qualora si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni :

1. ricavi/compensi o valore aggiunto dichiarati dal contribuente nell'anno di applicazione, al netto degli ulteriori componenti positivi indicati per migliorare il profilo di affidabilità, inferiori al relativo valore stimato;
2. coefficiente individuale positivo;
3. riduzione dei ricavi/compensi nell'anno di applicazione rispetto agli anni precedenti sulla base dei quali è stato calcolato il coefficiente individuale.

Con riferimento alla terza condizione i ricavi/compensi dichiarati dal contribuente nel periodo d'imposta di applicazione ( $Y$ ), al netto degli ulteriori componenti positivi indicati per migliorare il profilo di affidabilità, vengono confrontati con il «Valore di riferimento dei Ricavi/Compensi calcolato sulla base dei dati riferiti alle otto annualità di imposta precedenti» ( $Yr$ ).

# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

**Gli ISA nel Modello UNICO 2020**  
**Circolare n. 16/E del 16.6.2020**

## **1. Principali novità**

### **1.3. Modifiche al calcolo del Coefficiente individuale**

È stata quindi prevista la predisposizione di una nuova variabile precalcolata e non modificabile per singola posizione ISA, ad integrazione di quelle già previste.

La nuova precalcolata viene utilizzata per misurare il peso ( $pesoR=1-Y/Yr$ ) della riduzione dei ricavi nell'anno di applicazione rispetto alla media dei ricavi degli otto periodi precedenti. Tale peso rappresenterà la misura della correzione del coefficiente individuale dei Ricavi e del coefficiente individuale del Valore aggiunto determinati per singolo contribuente.

La modifica del coefficiente individuale, pertanto, opera in modo da tenere conto dell'entità della flessione dei ricavi/compensi dichiarati nell'anno di riferimento rispetto al passato e dell'apporto del coefficiente individuale nella stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto.

Conseguentemente, quanto maggiore è la flessione dei ricavi/compensi dichiarati dal contribuente nell'anno di applicazione rispetto al passato e quanto maggiore è il contributo del coefficiente individuale nelle stime dei ricavi/compensi e/o del valore aggiunto, tanto maggiore sarà la riduzione prodotta dal correttivo nelle stime stesse.

# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

## Gli ISA nel Modello UNICO 2020 Circolare n. 16/E del 16.6.2020

### 1. Principali novità

#### 1.4. ISA relativi ad attività professionali con modello “a prestazione”

Gli ISA BK01U, BK05U, BK06U, BK17U, BK18U, BK23U – Lavoro autonomo e BK24U sono stati oggetto, nel 2019, di evoluzione anticipata rispetto a quella ordinaria biennale prevista dal comma 2 dell’art. 9-bis del decreto.

La peculiare complessità delle attività professionali in argomento, caratterizzate dall’applicazione del principio di cassa per la determinazione del reddito, da particolari strutture dei costi e da una talvolta significativa variabilità dei compensi da un periodo d’imposta all’altro, ha indotto, infatti, ad effettuare ulteriori approfondimenti metodologici che hanno condotto ad adottare, in parte, il cosiddetto “modello a prestazione”.

Si ricorda che già per il p.i. 2018 era stato sperimentato un modello a prestazione per i tre ISA AK01U, AK05U e AK06U, che prevedeva, fra l’altro, uno stock di indicatori elementari di anomalia specifici che si attivavano ed attribuivano un punteggio pari a 1 ogni volta in cui il compenso medio dichiarato per ogni attività “tipica” di ciascuna attività professionale (ossia diversa dalle stabili collaborazioni e da altre attività residuali) risultava minore del corrispondente valore della soglia inferiore provinciale di riferimento.

Questo modello a prestazione, opportunamente rielaborato e semplificato, è stato applicato ai sette indici (BK01U, BK05U, BK06U, BK17U, BK18U, BK23U – Lavoro autonomo e BK24U) che, in via straordinaria, sono stati anzitempo aggiornati, nonché agli ISA BK02U, BK03U, BK04U, BK25U e BK29U che interessano attività professionali con caratteristiche e dinamiche economiche simili a quelle degli ISA precedentemente indicati e per i quali, nel 2019, era prevista l’ordinaria revisione biennale.

# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

## Gli ISA nel Modello UNICO 2020 Circolare n. 16/E del 16.6.2020

### 1. Principali novità

#### 1.4. ISA relativi ad attività professionali con modello “a prestazione”

La nuova metodologia, riportando il controllo dei compensi medi dichiarati dai contribuenti con i valori della soglia inferiore provinciale di riferimento all'interno degli indicatori elementari di affidabilità “Compensi per addetto” e “Valore aggiunto per addetto”, ha consentito l'eliminazione degli indicatori elementari di anomalia precedentemente indicati.

Con riferimento, per esempio, all'indicatore elementare di affidabilità “Compensi per addetto”, si evidenzia che l'indicatore viene sempre calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e i compensi teorici per addetto, ma questi ultimi, in base alla nuova metodologia adottata, risultano pari alla somma dei:

1. compensi derivanti dall'attività professionale o artistica per addetto;
2. maggiori compensi stimati per addetto per “Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi” e “Altre attività”, stimati attraverso l'applicazione della consueta funzione di regressione individuata per ogni singolo ISA (caratterizzata, quindi, da specifici coefficienti per le variabili risultate rilevanti e dal “coefficiente individuale” calcolato sulla base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti);
3. maggiori compensi per addetto derivanti dalle attività diverse da “Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi” e “Altre attività”, che vengono determinati a livello di singola prestazione attraverso un confronto tra la soglia inferiore di riferimento (provinciale) e il compenso medio dichiarato dal contribuente sempre con riferimento alla singola prestazione (per le modalità specifiche di calcolo si rimanda alle note tecniche e metodologiche dei singoli ISA). Per le attività per le quali tale differenza è minore di zero, la differenza stessa viene posta pari a zero.

Il punteggio associato all'indicatore varia su una scala da 1 a 10 come previsto per tutti gli altri ISA.

# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

## Gli ISA nel Modello UNICO 2020 Circolare n. 16/E del 16.6.2020

### 1. Principali novità

#### 1.4. ISA relativi ad attività professionali con modello “a prestazione”

Analogo discorso vale anche per l'indicatore “Valore aggiunto per addetto”.

Infine, va rilevato che in tutti gli ISA delle attività professionali con modello “a prestazione” sono stati introdotti tre nuovi indicatori elementari di anomalia che verificano la plausibilità delle spese sostenute dal professionista rispetto all'ammontare complessivo dei compensi dichiarati.

In particolare i tre indicatori, a cui è associato un punteggio pari a 1 nel caso in cui l'ammontare dei compensi sia uguale a zero o qualora il valore dell'indicatore sia superiore al valore delle rispettive soglie di riferimento, sono:

1. Incidenza delle spese sui compensi, per il quale le soglie sono differenziate in base all'incidenza delle spese per forza lavoro (lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e soggetti terzi che erogano prestazioni afferenti l'attività professionale) sul totale delle spese;
2. Incidenza dei consumi sui compensi;
3. Incidenza delle altre spese documentate sui compensi.

I tre indicatori vengono calcolati rapportando ai compensi complessivamente conseguiti, rispettivamente, il totale delle spese, l'ammontare dei consumi e l'ammontare delle altre spese documentate nette (queste ultime pari alle Altre spese documentate - Irap 10% - Irap personale dipendente – IMU).

Inoltre, si rappresenta che i valori soglia dei tre indicatori sono emersi dalle analisi statistico-economiche condotte sui dati dichiarativi relativi al periodo d'imposta 2017.

# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

**Gli ISA nel Modello UNICO 2020**  
**Circolare n. 16/E del 16.6.2020**

## **1. Principali novità**

### **1.5. Indicatori di anomalia**

Importante novità che è stata apportata non solo per gli 89 ISA in evoluzione per il p.i. 2019, ma anche con riferimento a quelli approvati con il DM 28 dicembre 2018, riguarda la soppressione di alcuni indicatori elementari di anomalia.

Tale modifica è correlata alla riduzione delle variabili c.d. “precalcolate” fornite dall’Agenzia (vedi in particolare il successivo paragrafo 3.1)

# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

## **Gli ISA nel Modello UNICO 2020** **Circolare n. 16/E del 16.6.2020**

### **1. Principali novità**

#### **1.7. La stima dei ricavi/compensi**

Come anticipato nel paragrafo 1.1, il decreto 24 dicembre 2019 ha previsto che, per tutti gli ISA in vigore a partire dal periodo d'imposta 2019, ad eccezione degli ISA AM01U, AM80U, BM06A, BM12U, BM13U, BM20U, BM81U, BM85U, BG14S, BG36U, BG37U, BG44U, BG54U, BG60U, BG83U e BG85U, i ricavi/compensi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli indicatori elementari, sono quelli di cui all'art. 85 del TUIR con la sola esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, ovvero i compensi di cui all'art. 54, comma 1, del citato testo unico.

In conseguenza di tale modifica, la stima dei ricavi operata ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, relativa alle diverse basi imponibili, sarà comprensiva dei proventi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi.

Rispetto agli anni passati (considerando gli anni in cui erano in vigore gli studi di settore), quindi, non opera più il meccanismo utilizzato per la neutralizzazione della componente relativa all'attività di vendita di generi soggetti ad aggi o ricavo fisso che consentiva di escludere dalla stima i proventi derivanti da tali attività.

Sono stati quindi modificati anche i criteri di compilazione del quadro contabile per le imprese dei modelli ISA; le componenti positive e negative di reddito, da indicare nel quadro F, dovranno far riferimento, in maniera indistinta, sia ai beni ad aggi o ricavo fisso che a tutti gli altri beni (vedi anche par. 2.2.3).



# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

## **Gli ISA nel Modello UNICO 2020** **Circolare n. 16/E del 16.6.2020**

### **1. Principali novità**

#### **2. La modulistica**

##### **2.1. La semplificazione degli adempimenti**

Gli ISA attribuiscono a ciascun contribuente, sulla base di una metodologia di analisi di dati e informazioni relativi a più periodi di imposta, un punteggio che è espressione del grado di “affidabilità fiscale”, anche al fine di consentire l’accesso a uno o più specifici benefici premiali.

Trattandosi del risultato, su scala 1–10, dell’applicazione di una serie di indicatori elementari diretti a “verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili”, il punteggio dell’ISA, per definizione, rappresenta un valore di sintesi.

La capacità dei diversi indicatori elementari di concorrere efficacemente a tale sintesi è ovviamente condizionata anche dalla varietà e dalla qualità delle informazioni contenute nei modelli.

Con specifico riferimento agli ISA evoluti per il p.i. 2019, si tratta delle informazioni dichiarative presenti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore presentati per il p.i. 2017.

La prima applicazione di questo nuovo strumento di compliance è stata accompagnata da un’importante operazione di riduzione degli adempimenti dichiarativi che sono stati sensibilmente contratti rispetto a quelli relativi ai previgenti studi di settore.

# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

## **Gli ISA nel Modello UNICO 2020** **Circolare n. 16/E del 16.6.2020**

### **1. Principali novità**

#### **2. La modulistica**

##### **2.1. La semplificazione degli adempimenti**

Mentre, infatti, i modelli degli studi di settore prevedevano, in media, l'indicazione, all'interno di ciascun modello, di 258 informazioni, i modelli degli ISA relativi al periodo d'imposta 2018 hanno richiesto, invece, mediamente, 147 informazioni. La riduzione della quantità di dati richiesti risulta ancora più significativa con riferimento alle variabili di tipo strutturale: si è passati infatti dalle 83 informazioni presenti, in media, nei modelli degli studi di settore, alle 29 contenute nei modelli ISA.

Il processo di semplificazione ha, altresì, comportato l'eliminazione dell'obbligo di compilazione del modello ISA per le seguenti tipologie di contribuenti in precedenza tenute alla presentazione del modello studi di settore:

- soggetti che dichiarano un volume di ricavi o compensi di ammontare compreso tra a 5.164.569 e 7.500.000 euro;
- soggetti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività;
- soggetti che esercitano un'attività che costituisce mera prosecuzione di attività precedentemente svolte da altri soggetti.

Tale percorso di riduzione e semplificazione degli adempimenti è proseguito con la modulistica approvata per il p.i. 2019 di cui si dirà più diffusamente in seguito.

# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

**Gli ISA nel Modello UNICO 2020**  
**Circolare n. 16/E del 16.6.2020**

## **1. Principali novità**

### **2. La modulistica**

#### **2.1. La semplificazione degli adempimenti**

Le finalità che hanno ispirato la realizzazione degli ISA (favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari, rafforzare la collaborazione tra contribuenti e Amministrazione finanziaria) non possono non armonizzarsi con l'obiettivo della semplificazione degli adempimenti tributari perseguito attraverso il consolidato processo di "alleggerimento" della modulistica che si è descritto, in conformità con le linee guida della politica fiscale tracciate dal MEF negli Atti di indirizzo ormai da diversi anni.

# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

## **Gli ISA nel Modello UNICO 2020** **Circolare n. 16/E del 16.6.2020**

### **1. Principali novità**

### **2. La modulistica**

#### **2.2. Le principali novità della modulistica 2020**

I modelli ISA2020 presentano una struttura generale sostanzialmente analoga a quella dei modelli approvati per la precedente annualità.

Risultano, in particolare, approvati 175 modelli e le relative istruzioni, riconducibili alle seguenti cinque macro categorie:

- comparto agricolo (ISA individuati dalla lettera A, ad esempio, ISA AA01S relativo alle attività di Coltivazioni agricole, silvicoltura ed utilizzo di aree forestali);
- attività delle manifatture (ISA individuati dalla lettera D, ad esempio, ISA BD02U relativo alle attività di Produzione di paste alimentari);
- comparto economico dei servizi (ISA individuati dalla lettera G, ad esempio, ISA BG31U relativo alle attività di Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori);
- attività dei professionisti (ISA individuati dalla lettera K, ad esempio, ISA AK10U relativo alle attività degli Studi medici e laboratori di analisi cliniche);
- area del commercio (ISA individuati dalla lettera M, ad esempio, ISA AM03U relativo alle attività del Commercio al dettaglio ambulante).

# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

**Gli ISA nel Modello UNICO 2020**  
**Circolare n. 16/E del 16.6.2020**

## **1. Principali novità**

## **2. La modulistica**

### **2.2. Le principali novità della modulistica 2020**

Risulta confermata anche la struttura delle istruzioni; in particolare, oltre alle Istruzioni Parte Generale, sono previste istruzioni comuni, utili per la compilazione di tutti gli ISA, per i quadri A (personale), F (dati contabili impresa), G e H (dati contabili lavoro autonomo).

All'interno delle istruzioni dei singoli ISA è operato un rinvio alle istruzioni comuni cui occorre far riferimento per la compilazione dello specifico quadro contenuto nel modello riferibile alla propria attività economica.

L'intervento, fornendo alcuni documenti generali validi per la compilazione della maggior parte degli ISA in vigore, consente di non appesantire le istruzioni dei singoli modelli e si ritiene possa significativamente agevolare l'attività degli intermediari e dei professionisti contabili.

# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

## **Gli ISA nel Modello UNICO 2020** **Circolare n. 16/E del 16.6.2020**

### **1. Principali novità**

### **2. La modulistica**

#### **2.2.5. Quadri E - Dati per la revisione**

Per alcuni modelli ISA, approvati per il periodo d'imposta 2019, è previsto un apposito quadro E – Dati per la revisione, con il quale vengono chieste ulteriori informazioni utili per le future attività di analisi correlate all'elaborazione degli ISA per le prossime annualità.

Tali informazioni, che non sono pertanto rilevanti ai fini del calcolo dell'ISA per l'anno di applicazione, saranno utilizzate per adeguare gli ISA per le annualità future, garantendone, così, la costante aderenza rispetto alle attività economiche cui si riferiscono.

L'individuazione delle informazioni da inserire nei quadri E rappresenta un'attività delicata, frutto delle analisi svolte dall'Amministrazione Finanziaria in fase di aggiornamento di ciascun ISA e del costante confronto con le organizzazioni di categoria presenti nella Commissione degli esperti.

Infatti, l'obiettivo di individuare informazioni potenzialmente interessanti per le future analisi deve essere sempre temperato con l'esigenza di limitare al massimo gli adempimenti per i contribuenti.

Trattandosi spesso di informazioni nuove, rispetto a quelle già presenti nei modelli approvati per il p.i. 2018, per agevolarne l'individuazione si fornisce in allegato uno schema di sintesi degli ISA oggetto di evoluzione interessati (Allegato n. 1 - tabelle nn. 1, 2, 3 e 4).

# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

## **Gli ISA nel Modello UNICO 2020** **Circolare n. 16/E del 16.6.2020**

### **1. Principali novità**

### **2. La modulistica**

### **3. Gli ulteriori dati forniti dall'Agenzia delle entrate**

Come per gli ISA approvati per il p.i. 2018, anche per il p.i 2019, è previsto che, tra gli elementi rilevanti ai fini del calcolo del punteggio di affidabilità, vi siano dei dati ulteriori rispetto a quelli inclusi nei modelli ISA2020; si tratta dei dati cosiddetti “precalcolati” resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.

Appare utile ricordare che i contribuenti che risultano esclusi dalla applicazione degli ISA, ma che sono comunque tenuti alla presentazione del relativo modello24, potranno esimersi dalla acquisizione di tali dati “precalcolati” limitandosi a compilare i dati presenti nel modello stesso.

Tali ulteriori dati, che l'Agenzia delle entrate fornisce ai contribuenti per l'applicazione degli ISA, per il periodo di imposta 2019, sono stati puntualmente individuati ed elaborati come indicato nell'allegato 96 al D.M. 24 dicembre 2019 e nell'allegato 9 al D.M. 28 febbraio 2020.

Si ricorda che l'Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito internet istituzionale, per ogni variabile precalcolata, la data di aggiornamento della base dati utilizzata.

# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

## **Gli ISA nel Modello UNICO 2020** **Circolare n. 16/E del 16.6.2020**

### **1. Principali novità**

### **2. La modulistica**

#### **3.1. Dati precalcolati ISA2020 – novità**

Nell'ottica di rendere l'adempimento quanto più possibile agile, il "pacchetto" di informazioni "precalcolate" risulta molto ridotto rispetto a quello fornito per la precedente annualità.

Risultano, infatti, eliminate le seguenti variabili:

- condizione di "lavoro dipendente" risultante dalla "certificazione unica";
- condizione di "pensionato" risultante dalla "certificazione unica";
- numero incarichi risultanti dalla "certificazione unica";
- importo dei compensi percepiti risultanti dalla "certificazione unica";
- canoni da locazione desumibili dal modello registro locazioni immobili;
- numero di modelli CU nei quali il contribuente risulta essere l'incaricato alla presentazione telematica;
- numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione con reddito negativo nei sette periodi d'imposta precedenti;
- reddito relativo al periodo d'imposta precedente;
- reddito relativo a due periodi d'imposta precedenti;
- reddito relativo a tre periodi d'imposta precedenti;



# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

## **Gli ISA nel Modello UNICO 2020** **Circolare n. 16/E del 16.6.2020**

### **1. Principali novità**

### **2. La modulistica**

#### **3.1. Dati precalcolati ISA2020 – novità**

Risultano, infatti, eliminate le seguenti variabili:

- reddito relativo a quattro periodi d'imposta precedenti;
- reddito relativo a cinque periodi d'imposta precedenti;
- reddito relativo a sei periodi d'imposta precedenti;
- reddito relativo a sette periodi d'imposta precedenti;
- costi specifici: Carburanti e lubrificanti (media dei sette periodi d'imposta precedenti)
- postazioni di lavoro (per taglio, acconciatura, ecc.) (media dei sette periodi d'imposta precedenti)
- tumulazioni (media dei sette periodi d'imposta precedenti)
- totale spese per servizi (media dei sette periodi d'imposta precedenti)

Tali informazioni non hanno presentato, per il primo anno di applicazione, criticità di funzionamento ma, tenuto conto della loro complessità, si è ritenuto preferibile, in un'ottica di sempre maggiore attenzione alla semplificazione degli adempimenti, eliminarle per il secondo anno.

# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

## **Gli ISA nel Modello UNICO 2020** **Circolare n. 16/E del 16.6.2020**

### **1. Principali novità**

### **2. La modulistica**

#### **3.1. Dati precalcolati ISA2020 – novità**

A fronte dell'eliminazione delle variabili precalcolate, non risultano più attivi gli indicatori di anomalia ad esse correlati, di seguito riportati:

- “Corrispondenza della condizione di «pensionato» con il modello CU”;
- “Corrispondenza della condizione di «lavoratore dipendente» con il modello CU”;
- “Corrispondenza del numero totale incarichi con il modello CU”;
- “Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU”;
- “Corrispondenza dei canoni da locazione desumibili dal modello Registro Locazioni Immobili con quelli dichiarati”;
- “Corrispondenza del numero di CU ordinarie inviate con i dati in Anagrafe Tributaria”;
- “Reddito negativo per più di un triennio”;
- “Corrispondenza dei compensi derivanti da prestazioni rese in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale con il modello CU”.

# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

**Gli ISA nel Modello UNICO 2020**  
**Circolare n. 16/E del 16.6.2020**

**1. Principali novità**

**2. La modulistica**

**3.2. Dati precalcolati ISA2020 – struttura**

Come previsto per gli ISA in applicazione nel periodo d'imposta 2018, anche per il p.i. 2019 le variabili precalcolate sono fornite sulla base dei dati degli studi di settore (SDS), dei parametri e degli ISA applicati<sup>26</sup> dal contribuente negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione, nonché delle altre fonti informative a disposizione dell'Amministrazione finanziaria.

Con riferimento alle attività economiche oggetto dei singoli ISA e alla tipologia di reddito, per ogni contribuente vengono elaborate una o più posizioni ISA complete e due posizioni ISA residuali, una per l'attività di impresa e una per l'attività di lavoro autonomo, queste ultime senza riferimento a uno specifico codice ISA e senza dati precalcolati per singola posizione ISA. In fase di applicazione sarà utilizzata, con riferimento alla tipologia di reddito dichiarata, la posizione ISA relativa all'indice selezionato dall'utente, se presente, oppure la posizione ISA residuale.

# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

## **Gli ISA nel Modello UNICO 2020** **Circolare n. 16/E del 16.6.2020**

### **1. Principali novità**

### **2. La modulistica**

### **3.3. Dati precalcolati ISA2020 – modificabilità**

In fase di applicazione, il contribuente può modificare:

- i valori delle variabili fornite dall’Agenzia delle entrate, solo se valorizzate;
- la variabile relativa all’Anno di inizio attività risultante in “Anagrafe Tributaria”, anche se non valorizzata.

È importante ricordare che, tra i dati forniti dall’Agenzia, vi sono quelli di seguito riportati che, anche se valorizzati, non possono essere modificati:

- Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi;
- Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto;
- Valore di riferimento dei Ricavi/Compensi calcolato sulla base dei dati riferiti alle otto annualità di imposta precedenti;
- Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione nei sette periodi d'imposta precedenti;
- Variabili di regressione espresse come media dei sette periodi d'imposta precedenti.

# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

## **Gli ISA nel Modello UNICO 2020** **Circolare n. 16/E del 16.6.2020**

### **1. Principali novità**

### **2. La modulistica**

### **3.4. Dati precalcolati ISA2020 – consultazione ed acquisizione**

Con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate di gennaio e di aprile sono state indicate le modalità con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, tali ulteriori dati.

In relazione a tale attività non si segnala la presenza di alcun elemento di novità rispetto alla precedente annualità.

Tale continuità con gli adempimenti previsti per il p.i. 2018 consente agli operatori di confrontarsi con meccanismi le cui dinamiche sono già note dalla scorsa campagna dichiarativa.

Al riguardo, si rimanda a quanto illustrato nel paragrafo “1.5.2. I dati resi disponibili dall’Agenzia” della circolare n. 17/E del 2 agosto 2019.

# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

## Gli ISA nel Modello UNICO 2020 Circolare n. 16/E del 16.6.2020

### 1. Principali novità

#### 5. Il software applicativo “Il tuo ISA 2020”

Il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale, effettuabile tramite il software “Il tuo ISA 2020”, è operato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente per il periodo d'imposta 2019 e dei dati precalcolati, forniti dall'Agenzia delle entrate su richiesta del contribuente/intermediario.

##### 5.1. Struttura del software

La struttura del software per il p.i. 2019 replica quella già prevista per il primo periodo di applicazione degli ISA.

L'assenza di novità strutturali consente agli operatori di misurarsi con uno strumento le cui dinamiche di funzionamento sono già note dalla precedente campagna dichiarativa.

In particolare è confermata l'articolazione dell'applicativo in quattro sezioni, corrispondenti alle funzioni di seguito descritte.

1) “Importa”. Si tratta della funzione, propedeutica alle altre, che permette l'importazione dei dati precalcolati disponibili per il soggetto, precedentemente acquisiti, tramite accesso al proprio cassetto fiscale ovvero ai servizi telematici dell'Agenzia, dal contribuente/intermediario.

2) “Compila”. Questa funzione consente di inserire i dati riguardanti la posizione creata relativi al periodo d'imposta 2019, con una successione di schermate che ripropongono i quadri del modello ISA e mostrano il riepilogo dei “Dati forniti dall'Agenzia” importati tramite la funzione “Importa”.

3) “Invia”. Tale funzione consente la predisposizione dei file, riguardanti le posizioni lavorate, da allegare alla dichiarazione dei redditi.

4) “Utilità”. La funzione consente di effettuare il salvataggio e il ripristino degli archivi.

# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

## **Gli ISA nel Modello UNICO 2020** **Circolare n. 16/E del 16.6.2020**

### **1. Principali novità**

#### **5. Il software applicativo “Il tuo ISA 2020”**

##### **5.2. L’esito**

Completata la fase di inserimento dei dati richiesti, selezionando “Vai a calcolo” è possibile effettuare il calcolo dell’indice e visualizzarne il risultato, nella sezione “Indice sintetico di affidabilità”. In questa sezione sono presenti le seguenti informazioni:

- a) il punteggio ISA;
- b) l’importo degli “Ulteriori componenti positivi per massimizzare il profilo di affidabilità”.

Di seguito viene visualizzato anche il dettaglio degli ulteriori componenti positivi necessari per massimizzare il punteggio di affidabilità degli specifici indicatori elementari di affidabilità e di anomalia che concorrono alla determinazione del punteggio sintetico dell’ISA applicato.

Come già previsto per il periodo d’imposta 2018, gli indicatori elementari di anomalia sono visualizzati solo in caso di disallineamento: in tale circostanza è presente, oltre all’eventuale importo di ulteriori componenti positivi da dichiarare per disattivare la specifica anomalia, un’informativa di dettaglio con la descrizione della stessa. Tale informativa è visualizzata anche in corrispondenza del “Prospetto economico”.

In corrispondenza dell’informazione di cui al punto a), riguardante il punteggio ISA, è riportato un messaggio che richiama le regole di accesso ai benefici premiali previste per il periodo d’imposta 2019. In particolare, è precisato quanto di seguito riportato.

# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

**Gli ISA nel Modello UNICO 2020**  
**Circolare n. 16/E del 16.6.2020**

## **1. Principali novità**

### **5. Il software applicativo “Il tuo ISA 2020”**

#### **5.2. L’esito**

In corrispondenza dell’informazione di cui al punto a), riguardante il punteggio ISA, è riportato un messaggio che richiama le regole di accesso ai benefici premiali previste per il periodo d’imposta 2019.

In particolare, è precisato quanto di seguito riportato.

*Il tuo Isa, con punteggio pari o superiore a 8, ti permette l’accesso ai benefici premiali previsti dal provvedimento del 30/04/2020 dell’Agenzia delle entrate. Per il periodo d’imposta 2019, il provvedimento del 30/04/2020 dell’Agenzia delle entrate prevede altresì che il punteggio che ti permette l’accesso ai benefici premiali può essere determinato anche attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per i periodi d’imposta 2018 e 2019.*



# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

**Gli ISA nel Modello UNICO 2020**  
**Circolare n. 16/E del 16.6.2020**

## **1. Principali novità**

### **5. Il software applicativo “Il tuo ISA 2020”**

#### **5.2. L’esito**

L’informativa di cui al punto b) rappresenta un arricchimento dell’esito del software “Il tuo ISA 2020”: tale informazione consente, infatti, di identificare in modo diretto e immediato l’importo degli ulteriori componenti positivi utili a massimizzare il punteggio dell’ISA applicato.

La suddetta informativa è corredata della seguente precisazione:

*Attenzione: l’importo degli “Ulteriori componenti positivi per massimizzare il profilo di affidabilità” corrisponde al massimo degli “Ulteriori componenti per massimizzare il punteggio del singolo indicatore” riportati di seguito.*

# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

## Gli ISA nel Modello UNICO 2020 Circolare n. 16/E del 16.6.2020

### 1. Principali novità

#### 6. I benefici premiali

Il sistema degli ISA prevede, quale elemento portante, l'attribuzione di rilevanti premialità ai contribuenti che, anche a seguito dell'indicazione di ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità, presentano un punteggio ISA adeguato. In particolare, al comma 11 dell'articolo 9-bis sono individuati gli effetti premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA.

I benefici previsti sono:

- a) esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP;
- b) esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- c) esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
- d) esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/73, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/72;
- e) anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- f) esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

## **Gli ISA nel Modello UNICO 2020**

### **Circolare n. 16/E del 16.6.2020**

#### **1. Principali novità**

##### **6. I benefici premiali**

Tenuto conto che il comma 12 dell'articolo 9-bis prevede che “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11”, con il provvedimento del 30 aprile 2020 sono state individuate le condizioni in presenza delle quali vengono riconosciuti i benefici in argomento per effetto dell’applicazione degli ISA al periodo d’imposta 2019.

Si osserva preliminarmente che l’individuazione, per tale annualità, dei criteri di accesso ai diversi benefici tiene conto di una duplice esigenza:

- da un lato definire dei punteggi idonei ad individuare situazioni di affidabilità fiscale rispetto al periodo di imposta a cui gli ISA sono stati applicati: nel caso di specie il 2019;
- dall’altro, contestualmente, in modo coerente con la filosofia degli ISA, provare ad individuare, al fine di premiarle, situazioni di affidabilità fiscale ripetute nel tempo: nel caso di specie i periodi di imposta 2018 e 2019.

# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

## **Gli ISA nel Modello UNICO 2020** **Circolare n. 16/E del 16.6.2020**

### **1. Principali novità**

#### **6. I benefici premiali**

A tal proposito è stato predisposto un meccanismo che consente di accedere ai benefici sia, ovviamente, ottenendo un punteggio idoneo nell'annualità di applicazione sia, ove ciò non accada, valutando il punteggio dell'anno di applicazione congiuntamente a quello dell'anno precedente.

Tale meccanismo, come detto, è finalizzato ad individuare e premiare situazioni di affidabilità costanti nel tempo ed appare in piena sintonia con le logiche che ispirano il meccanismo di funzionamento degli ISA, costruiti anche per tener conto della "storia fiscale" del contribuente.

In tal senso appare chiaro il riferimento del citato comma 12 laddove prevede che i livelli di affidabilità per poter accedere ai benefici siano individuati "anche con riferimento alle annualità pregresse".

Si osserva in ultima analisi che, tenuto conto degli approfondimenti svolti sui dati del primo anno di applicazione degli ISA, i livelli di affidabilità relativi al punteggio ottenuto con il solo riferimento all'esito del p.i. 2019 sono i medesimi individuati per la precedente annualità.

# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

**Gli ISA nel Modello UNICO 2020**  
**Circolare n. 16/E del 16.6.2020**

## **1. Principali novità**

### **6. I benefici premiali**

#### **Compensazione imposte dirette, Irap, Iva e rimborso Iva**

In merito ai benefici di cui alle lettere a) e b), l'accesso è condizionato all'attribuzione di un punteggio ISA **almeno pari a 8** ottenuto per il p.i. 2019 ovvero, alternativamente, di un punteggio **almeno pari a 8,5** ottenuto come media tra i punteggi ISA relativi al p.i. 2019 e a quello precedente.

#### **Disapplicazione disciplina società non operative**

Il beneficio di cui alla lettera c) è condizionato all'attribuzione di un punteggio **almeno pari a 9** a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2019, ovvero, alternativamente, di un punteggio, ottenuto come media tra il punteggio ISA relativo al p.i. 2019 e a quello precedente, **pari o superiore a 9**.

#### **Esclusione accertamenti analitico-presuntivi**

Il beneficio di cui alla lettera d) è condizionato all'attribuzione di un punteggio **almeno pari a 8,5** a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2019, ovvero, alternativamente, di un punteggio **almeno pari a 9** ottenuto come media tra i punteggi ISA relativi al p.i. 2019 e a quello precedente.

# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

**Gli ISA nel Modello UNICO 2020**

**Circolare n. 16/E del 16.6.2020**

**1. Principali novità**

**6. I benefici premiali**

**Riduzione termini per l'accertamento**

Per quanto riguarda il beneficio di cui alla lettera e), i termini di decadenza per l'attività di accertamento per l'annualità di imposta 2019 sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, è attribuito un livello di affidabilità **almeno pari a 8**.

La contrazione dei termini per l'attività di accertamento riguarda le sole rettifiche del reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

**Gli ISA nel Modello UNICO 2020**  
**Circolare n. 16/E del 16.6.2020**

## **1. Principali novità**

### **6. I benefici premiali**

#### **Innalzamento soglie accertamento sintetico del reddito**

Il beneficio di cui alla lettera f) è condizionato all'attribuzione di un punteggio **almeno pari a 9** a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2019, ovvero, alternativamente, di un punteggio **almeno pari a 9** ottenuto come media tra il punteggio ISA relativo al p.i. 2019 e a quello precedente.

Nel provvedimento del direttore dell'Agenzia del 30 aprile 2020 è stato, inoltre, previsto che, nel caso in cui i contribuenti interessati dai benefici premiali di cui alle lettere da a) a f) del comma 11, dell'articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017 conseguano, con riferimento ad un medesimo periodo di imposta, sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, gli stessi accedono ai benefici in argomento se:

- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, laddove previsti;
- il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali indici, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.

L'individuazione dei criteri per l'accesso ai benefici premiali è stata effettuata sulla base delle analisi dei dati relativi all'applicazione degli ISA al periodo di imposta 2018 ed alle stime relative all'applicazione degli ISA al periodo d'imposta 2019 effettuate da SOSE.

# Circolare sugli ISA nel mod. UNICO 2020

## Gli ISA nel Modello UNICO 2020 Circolare n. 16/E del 16.6.2020

### 1. Principali novità

#### 6. I benefici premiali

In base a tali stime si può altresì rilevare che una parte significativa dei contribuenti maggiormente affidabili, anche al netto di eventuali ulteriori componenti positivi dichiarati, si attesta al di sopra di tali soglie. Al fine quindi di far accedere ai benefici premiali di cui alle lettere c), d) e f) del comma 11 dell'articolo 9-bis, particolarmente rilevanti ai fini dell'esercizio delle attività di controllo dell'Agenzia, i contribuenti che presentano profili di affidabilità più elevati, atteso quanto previsto dal comma 12 del medesimo articolo 9-bis, **si è provveduto a graduare la soglia di accesso incrementandola di un importo pari a “0,5” per quanto riguarda i benefici premiali di cui alla lettera d) e di un importo pari a “1” per quelli di cui alle lettere c) e f).**

Con riguardo ai nuovi criteri di accesso ai benefici, **il livello di affidabilità calcolato sulla base dei due anni d'imposta è stato individuato secondo i seguenti criteri:** aumentandolo di un importo pari a “0,5”, per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è fissata a 8 e 8,5 e mantenendo il medesimo valore per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è fissata a 9.

Si segnala, infine, che **nell'ottica di collaborazione e dialogo che contraddistingue il sistema ISA**, le possibili soglie cui associare i benefici premiali sono state anticipate alle Organizzazioni di categoria e professionali, rappresentate nella Commissione degli esperti.

Al riguardo, nella fase istruttoria precedente la predisposizione del citato provvedimento di aprile che ha individuato le soglie, le riflessioni delle Organizzazioni di categoria e professionali, sono state oggetto di attenta analisi.